



## **Centro Veneto Servizi S.p.A.**

Viale Tre Venezie n. 26 -35043 Monselice (PD)

C.F. -P.I. 00064780281

**SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO E/O STOCCAGGIO  
DEL RIFIUTO CODICE CER 19.08.05 "FANGHI PRODOTTI DAL  
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE"**

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## SOMMARIO

<b>Art. 1: Definizioni</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2: Oggetto del Capitolato Speciale</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3: Durata del Contratto, avvio dell'esecuzione, periodo di prova ed eventuali riaffidamenti</b>	<b>4</b>
Art. 3.1: Durata del Contratto	4
Art. 3.2: Avvio dell'esecuzione del contratto	4
Art. 3.3: Sospensione dell'esecuzione del contratto	4
Art. 3.4: Periodo Di Prova	4
Art. 3.5: Riaffidamento	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 4: Valore del Contratto</b>	<b>5</b>
Art 4.1: Quinto d'obbligo	5
<b>Art. 5: Modalità di esecuzione del servizio e obblighi specifici dell'appaltatore</b>	<b>5</b>
Art. 5.1: Attività principali del servizio	5
Art. 5.2: Attività secondarie del servizio	6
Art 5.3: Tempi di esecuzione	6
Art 5.4: Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore	7
<b>Art. 6: Penali</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7: Altri obblighi in capo all'appaltatore</b>	<b>8</b>
Art. 7.1: Obblighi del trattamento del personale	8
Art. 7.2: Obblighi in materia di sicurezza	8
Art. 7.3: Obblighi in materia di smaltimento rifiuti	10
Art. 7.4: Oneri diversi	11
<b>Art. 8: Subappalto</b>	<b>11</b>
<b>Art. 9: Corrispettivo e prezzi</b>	<b>12</b>
<b>Art. 10: Modalità di pagamento e fatturazione</b>	<b>13</b>
<b>Art. 11: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010</b>	<b>13</b>
<b>Art. 12: Risoluzione contrattuale e recesso</b>	<b>14</b>
<b>Art. 13: Garanzie e coperture assicurative</b>	<b>15</b>
Art. 13.1: Cauzione definitiva	15
Art. 13.2: Polizze assicurative	16
<b>Art. 14: Comunicazioni</b>	<b>16</b>
<b>Art. 15: Tutela della Privacy</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 16: Cessione del contratto e dei crediti</b>	<b>16</b>
<b>Art. 17: Foro Competente</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 18: Norma di rinvio</b>	<b>17</b>

## **Art. 1: Definizioni**

Fermo quanto altrove definito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, che avrà il significato ivi previsto, i seguenti termini hanno, nel seguito, il significato ad essi qui attribuito:

Per “**Affidataria/o**” o “**Appaltatore/Appaltatrice**”, si intende l'Imprenditore, la Società, il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio o qualsiasi altro soggetto indicato all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che è risultato aggiudicatario dell'appalto, ed al quale viene affidato il servizio.

Per “**Stazione Appaltante**”, “**Committente**” si intende Centro Veneto Servizi S.p.A..

Per “**Contratto**” si intende il contratto d'appalto avente ad oggetto il servizio, perfezionato mediante apposito accordo scritto tra Appaltatore e Committente ovvero accettazione da parte del Committente dell'offerta presentata dall'Appaltatore mediante ordine di acquisto - che vale come aggiudicazione definitiva - e disciplinato e regolato dalle disposizioni contenute nei documenti di gara.

Per “**documenti di gara**” si intendono il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati, che sottoscritti dal Concorrente formano parte integrante e sostanziale degli atti dei quali costituiscono allegati e, per quanto compatibili e non derogate dai predetti atti, le vigenti disposizioni normative.

Per “**servizio**” si intende l'insieme delle attività e prestazioni che devono essere svolte dall'Appaltatore siccome determinate e disciplinate dal Contratto.

## **Art. 2: Oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto**

Il servizio comprende il prelievo, trasporto e conferimento in impianti finali di smaltimento e/o recupero e/o riutilizzo, nel rispetto della vigente normativa di settore, dei fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane identificati dal codice CER 19.08.05, presso gli impianti di depurazione di cui all'Allegato 1 per una quantità presunta di 7.740 ton e per il periodo fino a Giugno 2013 compreso. Sono ricompresi anche i servizi correlati successivamente evidenziati.

Il rifiuto è identificato dal produttore come rifiuto speciale CER 19.08.05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” in base all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che rinvia alla direttiva 09 Aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (G.U. n. 102 del 10 Maggio 2002) e c/o i depuratori Aziendali e subisce i seguenti processi:

a) disidratazione centrifuga meccanica dei fanghi;

- b) carico su due cassoni/scarrabili a mezzo coclea brandeggiante o tramite pala meccanica come evidenziato nell'Allegato 1;

Detti fanghi potranno essere destinati al riutilizzo in agricoltura solo nel caso di rispetto delle norme e condizioni del D. Lgs. n. 99/1992 e s.m.i. oltre alla normativa Regionale in vigore, in base ad analisi eseguite e relativo certificato emesso dal laboratorio di analisi chimiche certificato – commissionati dal produttore nei termini di Legge.

Al sensi dell'art. 127, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2008 *"Ferma restando la disciplina di cui ad D. Lgs. n. 99/1992 e s.m.i., i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile ed alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato."*

**Si allegano analisi del campione dei fanghi in oggetto che ha puramente valore indicativo. I valori di analisi potrebbero cambiare durante il servizio e l'Appaltatore è tenuto al corretto smaltimento in sito idoneo senza rivendicare maggiori compensi.**

### **Art. 3: Durata del Contratto, avvio dell'esecuzione, periodo di prova ed eventuali riaffidamenti**

#### **Art. 3.1: Durata del Contratto**

L'appalto avrà la durata fino al 30 Giugno 2013.

#### **Art. 3.2: Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 3.3: Sospensione dell'esecuzione del contratto**

La Stazione Appaltante può sospendere lo svolgimento dello stesso nei casi previsti dall'art. 308 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi di sorta.

#### **Art. 3.4: Periodo di prova**

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di accertare l'idoneità professionale dell'Appaltatore, con particolare riferimento alle effettive capacità tecniche ed organizzative di esecuzione del servizio è previsto un periodo di prova di mesi 1 (uno), decorrente dalla data di inizio del Contratto così come individuata all'art. 3.1.

L'esito del periodo di prova è deciso ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Decorso il periodo di prova, in caso di mancato superamento da parte dell'Appaltatore della medesima, la Stazione Appaltante potrà recedere con effetto immediato dal Contratto mediante l'invio di lettera raccomandata a.r., anticipata a mezzo telefax. In questo caso l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni rese fino al momento del recesso e nessun indennizzo o risarcimento di sorta sarà dovuto dalla Committente che sia receduta dal contratto.

#### **Art. 4: Valore del Contratto**

Il valore complessivo presunto dell'appalto è pari a **Euro 551.040,00=** oltre I.V.A. comprensivo di **Euro 1.500,00=** oltre I.V.A. per oneri della sicurezza per i rischi interferenziali non soggetti ad alcun ribasso, a fronte di uno smaltimento di circa **7.740,00 ton** di rifiuto prodotto.

I prezzi offerti in fase di gara saranno validi per tutta la durata dell'affidamento.

#### **Art 4.1: Quinto d'obbligo**

La Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione del servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

#### **Art. 5: Modalità di esecuzione del servizio e obblighi specifici dell'Appaltatore**

##### **Art. 5.1: Attività principali del servizio**

Le attività principali del servizio di trasporto e smaltimento comprendono:

- a) messa disposizione di minimo 18 (diciotto) cassoni/scarrabili/semirimorchi provvisti di sistema di copertura totale dei teli, con teloni impermeabili su intelaiatura ad arco di scorrimento. I cassoni dovranno essere tenuti sempre in perfette condizioni di manutenzione, idonei alla tenuta stagna per evitare il percolamento del materiale umido caricato;
- b) posizionamento dei suddetti cassoni a tenuta stagna al di sotto delle apparecchiature automatizzate di carico;
- c) movimentazione di suddetti cassoni pieni-per-vuoti;
- d) per gli impianti di Monselice e Conselve è previsto il caricamento del fango sui cassoni/scarrabili, con una pala meccanica per ciascun impianto, che dovrà essere messa a disposizione dall'Appaltatore;
- e) caricamento – scaricamento dei cassoni sui mezzi di trasporto;
- f) trasporto dall'impianto di produzione all'impianto di destino.

## **Art. 5.2: Attività secondarie del servizio**

Nel servizio di cui al precedente punto, sono da ritenersi incluse le seguenti attività di coordinamento e di gestione:

- a) tutte le analisi di caratterizzazione del rifiuto conferito dalla Stazione Appaltante per la certificazione del codice CER 19.08.05, incluso i supplementi per la destinazione in agricoltura, secondo la normativa nazionale - regionale - provinciale vigente nel sito di destinazione, nella frequenza prevista dalla normativa stessa;
- b) coordinamento delle attività di ritiro e di trasporto del rifiuto CER 19.08.05 oggetto del presente appalto;
- c) reperimento e trasmissione alla Stazione Appaltante di tutte le copie delle autorizzazioni in corso di validità, in capo ai trasportatori ed agli impianti di destino del rifiuto;
- d) coordinamento delle eventuali attività di trasporto transfrontaliero, inclusa la gestione dell'iter amministrativo e di tutti gli oneri correlati.

## **Art 5.3: Tempi di esecuzione**

Il servizio viene espletato secondo la pianificazione settimanale del produttore, il cui programma di movimentazione cassoni e di trasporto e di trasporto fanghi viene comunicato all'esecutore la settimana che prevede il servizio, tramite e-mail o fax.

La frequenza di ritiro potrà variare di volta in volta in relazione alle **esigenze operative della gestione attuate per il raggiungimento dell'ottimale risultato del processo depurativo**, dato che questo dipende sia dalla quantità che dalla qualità delle acque fognarie urbane che entrano nel circuito di trattamento depurativo, sia in relazione ai "fuori servizio" di macchinari o di vasche di trattamento per guasti o anomalie. Interventi urgenti non programmabili potranno essere richiesti tramite e-mail o fax.

Il servizio di carico dei fanghi dovrà essere, di norma, eseguito nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30
- Venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Tutti gli orari potranno variare in funzione delle esigenze operative di Centro Veneto Servizi S.p.A. senza che la Ditta Aggiudicataria per ciò abbia a pretendere variazioni di prezzo.

In occasione di ogni conferimento o allegata alla fattura, la Ditta Aggiudicataria dovrà rilasciare dichiarazione liberatoria per la Stazione Appaltante di aver effettuato lo smaltimento in impianto autorizzato e conformemente alle modalità stabilite dalla Legge.

Ogni viaggio eseguito dalla Ditta Appaltatrice deve essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti, debitamente compilato.

La presenza del formulario in ogni viaggio è assolutamente tassativa; qualsiasi tipo di inadempienza dovrà essere segnalata da Centro Veneto Servizi S.p.A. alle autorità competenti (Province interessate).

La IV copia di ogni formulario di identificazione del rifiuto, secondo l'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, deve essere restituita al produttore, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, entro 03 (tre) mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Per ogni conferimento la Ditta Aggiudicataria dovrà restituire la IV copia del formulario di identificazione del rifiuto, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, entro 02 (due) mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Copia del formulario accettato a destino, dovrà essere inviata entro 24 ore dalla presa in carico del rifiuto, a mezzo posta elettronica all'ufficio preposto alle registrazioni.

#### **Art 5.4: Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore**

Nessuna variazione o modifica rispetto a quanto contrattualmente previsto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, delle condizioni contrattualmente previste secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del Contratto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti.

#### **Art. 6: Penali**

Salve altre e diverse sanzioni e/o penali previste nel Contratto ovvero da disposizioni normative, e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali previste nel presente articolo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione scritta dell'inadempienza riscontrata, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di rispondere presentando proprie controdeduzioni scritte entro 07 (sette) giorni dal ricevimento della medesima.

Le penali che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

- Euro 500,00= per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 05 (cinque) giorni trascorsi i quali Centro Veneto Servizi S.p.A. si riserva:
  - a) di fare eseguire il servizio da altro fornitore ed addebitare le maggiori spese sostenute, per le quali si avverrà del deposito cauzionale;
  - b) di provvedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui al successivo art. 11 - Risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la somma delle penali applicate risulti superiore al 10% del valore contrattuale come sopra definito, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c.. La risoluzione avrà effetto decorsi 10 (dieci) giorni dall'invio di semplice comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante comunichi all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 14.1.6, l'entità complessiva degli importi maturati a titolo di penale a carico dell'Appaltatore, sarà considerata dalla Stazione Appaltante per determinare, anche mediante compensazione con il corrispettivo, quanto effettivamente dovuto all'Appaltatore ai sensi del Contratto oppure sarà recuperata mediante escussione della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore a norma dell'art. 14.1 del presente Capitolato Speciale.

## **Art. 7: Altri obblighi in capo all'appaltatore**

### **Art. 7.1: Obblighi del trattamento del personale**

- 7.1.1. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio con puntualità e regolarità, compresi gli eventuali straordinari ed ogni altra voce retributiva prevista a norma di Legge o Contrattuale, nonché a far rispettare i predetti obblighi agli eventuali subappaltatori rispetto ai lavoratori da questi impiegati nel subappalto.
- 7.1.2. In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., tenuto conto delle indicazioni contenute all'art. 87, comma 2, lett. g) del medesimo Decreto.
- 7.1.3. All'inizio ed alla fine del rapporto contrattuale l'Appaltatore, e per suo tramite il subappaltatore, è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata dai competenti Enti ed Uffici dalla quale risulti che il personale adibito all'esecuzione del servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi presso i rispettivi enti.
- 7.1.4. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare per iscritto a tutto il personale dipendente di avere adempiuto agli obblighi posti dagli artt. 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 documentando alla Committente l'assolvimento del predetto obbligo ed a far rispettare il medesimo agli eventuali subappaltatori.

**All'inizio del rapporto contrattuale l'Appaltatore, e per suo tramite il subappaltatore, è tenuto a presentare a Centro Veneto Servizi S.p.A. l'elenco del personale che intende impiegare nell'appalto, specificandone codice fiscale e tipologia di rapporto di lavoro instaurato fra le parti (lavoratori dipendenti e/o a progetto/altra tipologia; contratto a tempo determinato o indeterminato, eventuale C.C.N.L. applicato, ecc...), ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero verificarsi in corso di adempimenti.**

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'elenco del personale impiegato per l'espletamento del servizio in una o più particolari giornate.

- 7.1.5. **L'Appaltatore, e per suo tramite il subappaltatore, è tenuto ad inviare mensilmente, unitamente al D.U.R.C. in corso di validità, dichiarazione sottoscritta da tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto, in cui gli stessi confermano di essere stati regolarmente retribuiti per la prestazione lavorativa effettuata nel mese di riferimento.**

### **Art. 7.2: Obblighi in materia di sicurezza**

- 7.2.1. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere all'interno della propria Ditta a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).



- 7.2.2. Tutto il personale addetto ai lavori dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere sempre dotato di tutte le necessarie attrezzature, mezzi e D.P.I. atti allo svolgimento delle attività comprese nell'appalto, nel rispetto rigoroso delle norme vigenti in materia antinfortunistica, e dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 7.2.3. Detto personale dovrà essere accuratamente selezionato ed i relativi nominativi comunicati preventivamente alla Stazione Appaltante onde consentirne l'accesso agli immobili.
- 7.2.4. Centro Veneto Servizi S.p.A. promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente Capitolato ed in tale ambito fornirà all'Aggiudicatario copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetti dell'appalto, ivi compreso, se necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (in seguito D.U.V.R.I.).
- 7.2.5. L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le prescrizioni operative e gestionali contenute nel (D.U.V.R.I.) che, ove previsto e quale parte integrante dei documenti di gara, sarà trasmesso ai concorrenti in fase di gara e restituito dagli stessi in sede di presentazione dell'offerta, debitamente firmato in segno di presa visione ed accettazione.  
Il suddetto documento verrà completato in esito all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e potrà successivamente essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidono sulle modalità realizzative.  
Tale documento potrà, infine, essere integrato su proposta dell'Appaltatore da formularsi entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione ed a seguito delle valutazioni del Committente.
- 7.2.6. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato – sia che comportino compresenza di personale operativo di Centro Veneto Servizi S.p.A., sia che non lo comportino – dovranno essere svolte dall'Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, in osservanza di quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali.
- 7.2.7. Prima di dare inizio all'esecuzione del servizio il responsabile della Ditta Appaltatrice ed un responsabile della Stazione Appaltante, procedono ad un sopralluogo preventivo sui luoghi dove si svolgerà il servizio ed in tale occasione, il responsabile della Stazione Appaltante, provvede a rendere edotto il responsabile della Ditta Appaltatrice degli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in particolare di quelli che possono comportare un pericolo nell'esecuzione del servizio, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Dal sopralluogo verrà redatto opportuno verbale che sarà sottoscritto dalle parti.
- 7.2.8. Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare macchine, attrezzi, impianti ed utensili rispondenti alle vigenti norme di Legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in conformità alle stesse alle istruzioni di utilizzo del costruttore.

Qualora si rendesse necessario per l'esecuzione del servizio l'uso di attrezzature o di macchine dell'Appaltante, quest'ultimo si impegna a mettere a disposizione tali mezzi secondo quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008, mentre la Committente ne verifica la rispondenza alle norme di Legge antinfortunistiche e si impegna a farle utilizzare in modo conforme alle caratteristiche e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 del D. Lgs. n. 81/2008.

7.2.9. La Stazione Appaltante si impegna, altresì, qualora dovessero essere impiegati dei prodotti chimici durante il servizio appaltato, a fornire prima dell'impiego le relative Schede Tecniche al Direttore dell'esecuzione del Contratto.

**7.2.10. L'Appaltatore dovrà fornire prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto la seguente documentazione:**

- a) **documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, relativo alle prestazioni ricomprese nell'oggetto dell'appalto;**
- b) **documentazione di conformità di macchine, attrezzature, ecc..;**
- c) **elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori;**
- d) **nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;**
- e) **nominativo del R.L.S.;**
- f) **libro matricola ed idoneità sanitaria per il personale che intende impiegare nell'appalto;**
- g) **attestati di formazione delle figure di cui ai precedenti punti d) ed e) e, ove previsto, di quelle di cui al punto f).**

Eventuali variazioni, che dovessero verificarsi in corso di esecuzione, dovranno essere segnalate con la presentazione dei documenti aggiornati.

### **Art. 7.3: Obblighi in materia di smaltimento rifiuti**

7.3.1. Il servizio oggetto del Contratto dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti, pianificazione e tutela ambientale.

7.3.2. L'Appaltatore, qualora produttore e/o detentore di rifiuti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, deve effettuare lo smaltimento dei medesimi di qualsiasi natura e/o tipologia essi siano, compresi quindi i rifiuti speciali o pericolosi, nel totale e rigoroso rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

7.3.3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati dall'art. 7.3.2 sarà di esclusiva competenza ed a totale carico dell'Appaltatore, con esclusione di qualsiasi possibile costo, onere e/o responsabilità in capo alla Stazione Appaltante.

7.3.4. L'Appaltatore, e per suo tramite gli eventuali subappaltatori, sarà altresì tenuto ad esibire in allegato ad ogni fattura emessa per il pagamento del servizio copia di tutti i documenti, obbligatori ai sensi della normativa vigente, comprovanti il regolare e corretto smaltimento dei rifiuti indicati all'art. 7.3.2.

7.3.5. L'Appaltatore ed i soggetti subappaltatori sono obbligati a consentire in qualsiasi momento a semplice richiesta della Stazione Appaltante i controlli necessari alla

verifica dell'adempimento da parte dei medesimi degli obblighi previsti dal presente articolo.

- 7.3.6. In caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 e 7.3.5. in materia di smaltimento dei rifiuti, la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c.. La risoluzione avrà effetto decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., con la quale la Committente dichiara l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 7.4: Oneri diversi**

- 7.4.1. L'Appaltatore dovrà espletare le attività impiegando personale proprio, vestito e calzato decorosamente, addestrato, formato ed informato, di comprovata esperienza e di provata idoneità fisica e professionale, anche sotto il profilo morale e di comportamento.
- 7.4.2. L'Appaltatore deve svolgere diligentemente il servizio affidatole, dotandosi di un **Responsabile Operativo e di un suo sostituto, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto alla Committente** e che dovranno risultare entrambi immediatamente reperibili in caso di bisogno, ed in grado di coordinare i propri addetti e di relazionarsi con il Direttore dell'esecuzione del Contratto designato dalla Stazione Appaltante per la corretta esecuzione e contabilizzazione dell'appalto nel rispetto di quanto prescritto dalla documentazione di gara.
- 7.4.3. Il Committente si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento dell'esecuzione del Contratto controlli a campione al fine di verificare la qualità del servizio reso.
- 7.4.4. Le prestazioni oggetto del servizio affidato dovranno essere svolte mediante:
- l'utilizzo di attrezzature idonee;
  - l'utilizzo di mezzi nella disponibilità giuridica della Ditta Appaltatrice;
  - l'impiego di un numero adeguato di operatori, in funzione del servizio da eseguire.
- 7.4.5. Nel caso in cui il personale impiegato dall'Appaltatore si dimostri non adeguato allo svolgimento di una o più attività che compongono il servizio, la Stazione Appaltante potrà, previa motivata richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione del Contratto, pretendere la sostituzione. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla tempestiva sostituzione dei soggetti interessati, senza che ciò possa dare adito a rivalsa.

#### **Art. 8: Subappalto**

- 8.1. Fermi restando i divieti di Legge, l'affidamento in subappalto o in cottimo dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e nei limiti del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

- 8.2. L'Appaltatore resta, in ogni caso, l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante in merito all'esecuzione del servizio e deve garantire e manlevare il Committente, sollevandolo da qualsiasi responsabilità e tenendolo indenne rispetto a qualsiasi domanda e/o pretesa da chiunque avanzata compresi i subappaltatori e/o cottimisti - in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 8.3. L'autorizzazione al subappalto e/o cottimo sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante secondo i termini previsti dall'art. 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. i quali decorreranno dalla data di ricezione da parte della Committente della relativa richiesta, con allegata tutta la documentazione alla stessa necessaria per le proprie valutazioni in merito al rispetto delle disposizioni e condizioni di Legge. I citati termini, che possono essere prorogati ove ricorrano giustificati motivi, si intendono interrotti nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda delle integrazioni e/o precisazioni.
- 8.4. Il contratto di subappalto dovrà contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
- 8.5. La Committente si riserva la facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati dal subappaltatore e di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al subappalto in caso di accertata carenza degli stessi.
- 8.6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 8.7. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in ordine a tutti gli adempimenti e/o oneri a cui quest'ultimo è obbligato nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione alle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamenti economici, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici e di sicurezza.
- 8.8. **Ai sensi dell'art. 118 comma 3, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'Appaltatore deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e degli oneri per la sicurezza corrisposti, sui quali l'Appaltatore non può operare alcun ribasso. L'inadempimento, anche parziale, del predetto obbligo comporterà l'immediata sospensione da parte della Committente dei pagamenti delle fatture successive.**
- 8.9. L'Appaltatore deve acquisire dal subappaltatore e, a richiesta, trasmettere alla Committente, in allegato alle fatture emesse per le prestazioni rese, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, una dichiarazione in cui il subappaltatore attesta sotto la propria responsabilità di avere provveduto a corrispondere ai propri lavoratori, impiegati nel subappalto, i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai sensi della vigente normativa di settore.

## **Art. 9: Corrispettivo e prezzi**

- 9.1 A titolo di corrispettivo dell'erogazione del servizio il Committente corrisponderà all'Appaltatore l'importo risultante dall'aggiudicazione definitiva comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'I.V.A., e sarà pagato dalla Committente

secondo i termini indicati nell'art. 11 dietro presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura con frequenza mensile.

9.2 I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

## **Art. 10: Modalità di pagamento e fatturazione**

- 10.1 Fermo quanto previsto **dagli artt. 8.6 e 11.3**, le fatture emesse dall'Aggiudicatario verranno pagate nel termine di 60 (sessanta) giorni data delle stesse fine mese mediante bonifico bancario presso l'Istituto che verrà indicato, senza ulteriori spese per la Stazione Appaltante.
- 10.2 L'Appaltatore prima di emettere qualsiasi fattura ha l'obbligo di presentare al Direttore dell'esecuzione la seguente documentazione:
- a) consuntivo delle prestazioni effettuate;
  - b) dichiarazione sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per se e per gli eventuali subappaltatori, relativo allo specifico appalto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che quanto ivi riportato non è stato revocato, sospeso o modificato;
  - c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. di essere in regola con i versamenti dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.);
- 10.3 **L'Appaltatore acquisirà titolo alla fatturazione solo dopo l'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, della corretta esecuzione delle prestazioni consuntivate e della regolarità della documentazione suddetta e l'acquisizione di formale benessere alla fatturazione.**
- 10.4 In ogni caso, qualora i D.U.R.C. di cui al precedente punto 11.2. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. trattenendo dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza medesima.
- 10.5 La Stazione Appaltante potrà chiedere l'annullamento di qualsiasi fattura emessa in difformità alle predette condizioni.
- 10.6 La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di convocare l'Appaltatore, in qualsiasi momento, al fine di procedere ad una verifica congiunta mediante "cassetto fiscale con l'Agenzia delle Entrate" del regolare versamento degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori.

## **Art. 11: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.**

- 11.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., consapevole delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 nel caso di accertata violazione.
- 11.2 A tal fine in relazione a ciascuna transazione (fatture comprese) dovrà sempre essere citato il codice C.I.G. relativo al servizio in essere.
- 11.3 L'appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Amministrativa di Centro Veneto Servizi S.p.A., anche mezzo fax, entro il termine di cui all'art. 3, comma 7, gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- 11.4 La suddetta comunicazione dovrà indicare nell'oggetto il numero dell'ordine/contratto nonché il C.I.G. cui si riferisce.
- 11.5 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contrattante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 11.6 Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ciò costituirà causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 12: Risoluzione contrattuale e recesso**

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni del Contratto e nelle disposizioni normative ad esso applicabili, ed in particolare nell'art. 1453 del c.c., la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c., al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- 12.2 revoca dell'autorizzazione e/o abilitazione e/o attestazione di qualificazione necessaria al fine dello svolgimento del servizio;
- 12.3 cessione totale o parziale del Contratto al di fuori delle operazioni societarie indicate dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- 12.4 subappalto a terzi di tutte, o anche solo di parte, delle attività previste nel Contratto d'appalto, senza autorizzazione della Committente;
- 12.5 inadempimento degli obblighi in materia di retribuzione e contribuzione nei confronti del personale;
- 12.6 inadempimento degli obblighi previsti **dall'art. 7.2** e dalla Legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- 12.7 violazione e/o inadempimento degli obblighi di esecuzione del servizio di cui ai precedenti artt. 2 e 5;
- 12.8 In caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore solo ed esclusivamente il compenso per le prestazioni regolarmente e correttamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento a favore della Committente per i danni e/o pregiudizi dalla stessa patiti per effetto della, o in relazione alla, risoluzione contrattuale.
- 12.9 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata a garanzia del Contratto per tutti gli eventuali maggiori oneri e costi sostenuti per l'affidamento a terzi delle prestazioni di servizio non svolte dall'Appaltatore ovvero svolte parzialmente o in modo non corretto o non conforme alle previsioni del Contratto.
- 12.10 In caso di cessazione o scioglimento dell'Appaltatore ovvero in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di recedere dal Contratto mediante invio all'Appaltatore di una semplice comunicazione scritta di esercizio

del diritto di recesso, senza che l'Appaltatore possa chiedere o vantare alcun diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimento di compensi ulteriori in base a quanto allo stesso spettante in base al Contratto.

- 12.11 Qualora previsto nel Bando di gara, in ipotesi di risoluzione del Contratto ovvero di recesso dal medesimo per mancato superamento del periodo di prova o altra causa prevista dal Contratto, la Stazione Appaltante potrà procedere per esigenze di continuità del servizio e/o per il completamento del medesimo a stipulare nuovo Contratto secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

### **Art. 13: Garanzie e coperture assicurative**

In considerazione di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità dell'Appaltatore derivanti dal, o connessi, al Contratto, anche con riguardo a quanto previsto dagli articoli che precedono, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante le garanzie e/o coperture assicurative di seguito indicate:

#### **Art. 13.1: Cauzione definitiva**

- 13.1.1 Prima del perfezionamento del Contratto ed entro il termine appositamente assegnato con la comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore in adempimento di quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., deve costituire una garanzia fideiussoria emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, eventualmente aumentato secondo quanto stabilito al comma 1 del citato articolo. L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50 (cinquanta) per cento qualora ricorrano le ipotesi disciplinate dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
- 13.1.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 13.1.3 In particolare la garanzia deve contenere l'impegno del garante a pagare alla Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, gli importi dalla stessa indicati, con rinuncia a qualsiasi eccezione e/o opposizione, anche in merito all'esistenza e/o esigibilità del relativo credito ovvero in presenza di contestazioni e/o controversie provenienti dalla medesima Ditta garantita.
- 13.1.4 La garanzia definitiva, comunque costituita, verrà completamente svincolata al termine dell'esecuzione dell'oggetto dell'appalto qualora sia stato accertato il corretto adempimento di tutti gli obblighi e prescrizioni contrattuali ed in ogni caso dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al Contratto.
- 13.1.5 In caso di escussione anche parziale della garanzia, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire la medesima entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente.

### **Art. 13.2: Polizze assicurative**

L'Appaltatore dovrà stipulare entro il termine appositamente assegnato con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria una polizza assicurativa, emessa da una primaria compagnia di assicurazione, con massimali di gradimento della Committente che tenga interamente indenne e manlevata la Stazione Appaltante e i terzi da tutti i rischi da esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, nonché da tutti i rischi di danni a qualsiasi terzo (inclusi anche i dipendenti dell'Appaltatore, delle Ditte subappaltatrici e della Committente, derivanti dalla o connessi all'esecuzione del servizio, anche da parte di subappaltatori, con particolare riguardo alle garanzie RCT (responsabilità civile terzi), RCO (responsabilità civile operai) e RCA (responsabilità civile auto).

La garanzia RCT dovrà, altresì, ricomprendere espressamente anche gli eventuali danni cagionati all'ambiente e quella RCO dovrà coprire tutti i danni per i quali il prestatore di lavoro secondo le disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

Al fine dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto e per tutto il periodo di esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti dei premi assicurativi fornendo copia delle quietanze di pagamento delle polizze e garanzie alla Committente.

La polizza assicurativa a copertura dei danni materiali e diretti, involontariamente cagionati a terzi a seguito dell'esecuzione delle attività eseguite dal personale utilizzato dalla Ditta dovrà avere i seguenti massimali minimi:

- euro 1.500.000,00= (unmilione cinquecentomila) per sinistro con il limite di euro 750.000,00= (settecentocinquantomila) per ogni persona e di euro 750.000,00= (settecentocinquantomila) per danneggiamento a cose.

### **Art. 14: Comunicazioni**

Salvo diversamente stabilito nel Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta dalle o relativa alle disposizioni del medesimo, dovrà essere effettuata su documento cartaceo e si intenderà eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, o al momento di accettazione di ricevuta, se effettuata per fax, sempre che sia indirizzata alla Committente o all'Appaltatore nell'indirizzo indicato nel Contratto ovvero al diverso indirizzo o numero di fax che sia stato precedentemente comunicato in conformità alle disposizioni del presente articolo.

### **Art. 15: Cessione del contratto e dei crediti**

Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è vietata, a pena di nullità, la cessione, sotto qualsiasi forma, del Contratto d'appalto.

La cessione di crediti derivanti dal Contratto d'appalto è ammessa esclusivamente nelle ipotesi, e secondo le modalità e limiti, disciplinate dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.



## **Art. 16: Norma di rinvio**

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara ovvero dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso rinvio alla vigente normativa di settore in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), in materia di sicurezza, in materia di tutela ambientale, in materia di trattamento del personale ed al codice civile.

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 26/10/2012